



SCIOPERO SCRUTINI: NOTE OPERATIVE

Indicazioni operative per quanto riguarda l'adesione allo sciopero proclamato da FLC Cgil, CISL scuola, UIL scuola, SNALS e GILDA per due giornate consecutive in concomitanza con l'effettuazione degli scrutini secondo il calendario di ciascuna scuola:

Personale docente della scuola primaria e secondaria di I° e II° grado.

In base alle norme in vigore, FLC Cgil, CISL scuola, UIL scuola, SNALS e GILDA hanno proclamato lo sciopero breve di un'ora degli scrutini da parte del personale docente per due giornate consecutive.

Lo sciopero è indetto per due giornate in concomitanza con gli scrutini previsti dal calendario di ciascuna scuola. Quindi le due giornate potrebbero anche essere diverse da scuola a scuola.

Sono esclusi dall'azione di sciopero gli scrutini **riguardanti le classi finali dei cicli conclusivi** (solo per quelle classi che dovranno effettuare esami finali), scrutini che vanno comunque garantiti.

Pertanto, al fine di scioperare, per una sola ora, in concomitanza con l'effettuazione degli scrutini:

- è sufficiente che si dichiari in sciopero un solo docente (e non tutti) per ciascuno degli scrutini riguardanti quella determinata classe (visto che in assenza anche di un solo docente non si può procedere dal momento che negli scrutini il consiglio deve essere al completo ed il DS non può sostituire nessuno in sciopero). In questo modo, con l'adesione anche di un solo docente per ciascun consiglio di classe, si impedisce l'effettuazione degli scrutini di una intera giornata in tutte le classi di tutta la scuola;
- se i docenti (almeno uno per classe), a richiesta del DS, volessero dichiarare prima VOLONTARIAMENTE l'adesione allo sciopero, il DS ne deve solo prendere atto e annullarlo, visto che per adesione allo sciopero (a differenza ad es. della malattia) non si può procedere alla sostituzione del docente assente. Nel caso in cui nessuno lo dichiari prima il DS prenderà atto dell'eventuale adesione all'inizio dello scrutinio e valuterà se si potrà svolgere o meno;
- il consiglio annullato dovrà essere garantito solo se riconvocato in data successiva alle due giornate consecutive di sciopero;
- ogni docente può scioperare nella prima ora di attività programmata relativa a ciascuno degli scrutini delle classi che lo riguardano nella giornata, esclusi gli scrutini delle classi che hanno esami finali

Personale docente della scuola dell'infanzia: Lo sciopero proclamato riguarderà la prima ora di lezione del mattino, e l'ultima del pomeriggio in caso di tempo lungo, nelle stesse due giornate in cui sono previsti gli scrutini per gli altri gradi di scuola dell'istituto.

Personale Ata : Per il personale Ata lo sciopero proclamato, sempre di un'ora per ciascuna delle due giornate, riguarda la prima di servizio del proprio turno antimeridiano oppure l'ultima del turno pomeridiano. Se nei due giorni dello sciopero sono previsti scrutini di classi non terminali, allora non ci sono minimi da dover garantire. Solo nel caso in cui, in via del tutto eccezionale, fosse prevista la concomitanza con gli scrutini "finali della classi terminali che dovranno sostenere gli esami", allora dovranno essere garantiti i servizi minimi con le unità di personale indicate nell'accordo nazionale dell'8 ottobre 1999 attuativo dell'art. 2 comma 1 dell'accordo allegato al CCNL/99.

Personale educativo: Il personale educativo effettua lo sciopero breve di un'ora, la prima o ultima ora del secondo turno di "attività educative", nelle stesse due giornate degli scrutini dei docenti della scuola annessa.

FAQ 1)- Può il docente scioperare nella prima ora di ciascun scrutinio nell'ambito della stessa giornata? Sì perché lo sciopero indetto è di un'ora per ciascuno degli scrutini in calendario nelle due giornate consecutive di sciopero. Dunque non c'è un problema di ultrattività che comporterebbe la trattenuta dell'intera giornata di lavoro. Solo che non serve che si scioperi la prima ora di "tutti gli scrutini" (con relativa ritenuta in base alle ore di sciopero) perché basta che ci si metta d'accordo e che lo faccia un docente soltanto per ciascun scrutinio.

FAQ 2)- Se la prima ora programmata per le operazioni di scrutinio dovesse riguardare le classi terminali, il docente può scioperare nella prima ora dello scrutinio relativo alle altre classi? Sì! Può scioperare alla prima ora programmata per ciascun scrutinio delle classi che non rientrano nei servizi minimi. Lo sciopero, infatti, è stato indetto solo per le classi non terminali del ciclo di studi.

FAQ 3) Se lo scrutinio è stato programmato per due ore e c'è chi aderisce allo sciopero, può il dirigente aspettare l'inizio della seconda ora per dar ugualmente corso allo scrutinio? No. L'adesione allo sciopero di un'ora da parte del docente comporta la presa d'atto da parte del dirigente circa l'impossibilità a procedere, per mancanza del collegio perfetto, allo svolgimento del consiglio di classe e al suo rinvio a una data successiva. A questo fine non rileva il fatto che il consiglio sia stato programmato per più di un'ora. **Va comunque rinviato.**